



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIV - n. 1-2019
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

27



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIV – n. 1-2019
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

M. Jasonni, G.B. Varnier

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

M. Ferrante, P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

AREA DIGITALE

Fabio Balsamo, Caterina Gagliardi

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Le tradizioni religiose nelle relazioni familiari. Raffronti tra divorzio italiano e ripudio marocchino

SIMONA ATTOLLINO

SOMMARIO: 1. *Parità coniugale e diritti fondamentali. Percorsi paralleli* – 2. *Verso la de-giurisdizionalizzazione del divorzio* – 3. *I caratteri del Talāq. Verso un modello di compatibilità europea?* – 4. *Lo scioglimento del matrimonio per discordia: lo šiqāq marocchino in Italia* – 5. *Tradizioni cultural-giuridiche a confronto*

1. Parità coniugale e diritti fondamentali. Percorsi paralleli

La conformazione della società contemporanea europea conosce modelli di relazioni familiari assai diversificati, in ragione, tanto dell'evoluzione normativa che gli ordinamenti giuridici interni hanno conosciuto negli ultimi anni, quanto dei processi migratori in atto che hanno riproposto istituti, come la poligamia¹ e il ripudio, caratterizzati da relazioni coniugali incentrate sulla potestà maritale.

Il presente contributo intende, quindi, prendere le mosse dalla registrata policromia delle forme affettive, seguendo percorsi di analisi paralleli attraverso il diritto nazionale (italiano) e quello afferente alla tradizione musulmana della famiglia, per evidenziarne discrasie genetiche e convergenze inaspettate, offrendone – auspicabilmente – una lettura in chiave evolutiva.

Il principale elemento di attenzione non può che incentrarsi sul principio di

¹ La diffusione della poligamia in talune tradizioni religiose ha, in effetti, origini antiche. Si pensi – solo per citarne una – alla Chiesa mormone, come testimonia una storica sentenza della Corte Suprema americana, *Mormon Church vs United States* del 1889, in cui si afferma che se è vero che la poligamia è un istituto specificatamente islamico, è altrettanto pacifico che il modello monogamico è radicato nella tradizione cristiana. I matrimoni poligamici – soggiunge la pronuncia – sono contrari allo spirito della cristianità (*contrary to the spirit of Christianity*), ovvero alla civiltà occidentale nella quale il Cristianesimo si è affermato (*the civilization which Christianity has produced in*). Si veda sul tema, CAROL WEISBROD, *The Law and reconstituted Christianity: The Case of the Mormons*, in *Religious Conscience, the State and The Law, Historical Contexts and Contemporary Significance*, State University of New York Press, Albany, 1999, p. 140; FRANCESCO ALICINO, *La legislazione sulla base di intese. I test delle religioni «altre» e degli ateismi*, Cacucci, Bari, 2013, p. 160 ss. e bibliografia ivi citata;

uguaglianza tra uomo e donna, oggetto del contrasto in merito all'ammissibilità e al riconoscimento di talune figure giuridiche proprie del diritto islamico² di famiglia nel nostro sistema ordinamentale, seppure caratterizzato anch'esso, fino ad un recente passato, dalla disuguaglianza coniugale³.

Fino alla metà degli anni Cinquanta, infatti, dottrina e giurisprudenza attestavano la sussistenza del potere coercitivo e disciplinare del marito nei confronti della moglie⁴: il codice civile previgente, del resto, attribuiva al primo l'autorità maritale sulla seconda e ciò lo autorizzava a richiamare e correggere la moglie. Si trattava del potere di esercitare vere e proprie forme di violenza fisica o morale sulle donne e sui figli⁵, per rimarcare il ruolo di capo della famiglia⁶.

La diffusa interpretazione che la giurisprudenza forniva del rapporto coniugale e della negata uguaglianza fotografa un significativo contrasto con l'attuale contesto socio-familiare e delle relazioni interpersonali⁷, in linea con lo spirito della Costituzione del 1948⁸.

Ne è la riprova il mutamento lessicale e l'abbandono di terminologie quali

² In linea generale, è bene specificare che il diritto musulmano si presenta un come «sistema giuridico plurale», caratterizzato cioè da una estrema frammentarietà in ragione della pluralità delle fonti secondarie (finalizzate a stemperare la durezza di talune disposizioni coraniche), dalla rilevanza degli usi preesistenti e dalla varietà delle interpretazioni dottrinali.

³ Sempre attuali gli studi di FRANCO MODUGNO, *L'eguaglianza dei coniugi e il capo di famiglia: una critica della patria potestà*, in *Giust. Civ.*, 1964, p. 65 ss.; ENZO CHELI, *Principio generale di uguaglianza e graduazione degli interessi nell'ambito familiare*, in *Giust. Civ.*, 1966, p. 804 ss.

⁴ Sullo *ius corrigendi*, cfr. CORTE DI CASSAZIONE 20 dicembre 1954; CORTE DI APPELLO DI TRENTO 13 settembre 1957, secondo cui «nell'esercizio della potestà maritale può il marito inibire alla moglie di frequentare persone non gradite e di uscire di casa da sola e senza la compagnia del coniuge».

⁵ L'interpretazione risalente permetteva l'uso della violenza nell'ambito di particolari relazioni tra individui, purché nei limiti di una *vis modica* che non determinasse pericolo di una malattia nel corpo o nella mente. Così CORTE DI CASSAZIONE, VI sez. penale, 11 aprile 1996; CORTE DI CASSAZIONE, VI sez. penale, 8 maggio 1990. La qualifica di «capo della famiglia», attribuita dal codice civile, aveva anche effetti dal punto di vista penalistico: il Codice Rocco del 1930 introdusse il reato di «abuso dei mezzi di correzione» all'art. 571 c.p., inserito, significativamente, non tra i reati contro la persona, bensì contro la famiglia. Cfr., MARIA CHIARA PARMIGGIANI, *Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina*, in ALBERTO CADOPPI (a cura di), *I reati contro la famiglia*, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 299-368.

⁶ Ai sensi dell'art. 131 del Codice civile del 1965 «il marito è capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza».

⁷ Lo testimonia, CORTE DI CASSAZIONE, VI sez. penale, 3 maggio 2005, n. 16491 che segna una tappa fondamentale nell'interpretazione del concetto di *ius corrigendi* e nell'analisi ermeneutica dell'art. 571 c.p., offrendo un'esegesi della norma non più secondo i canoni socio-culturali del 1930, ma che tiene conto del mutato quadro culturale e normativo.

⁸ Seppure formule ambigue in tal senso si rilevino all'interno della stessa Carta fondamentale, come si evince dalla formulazione dell'art. 29, secondo comma, ove «il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare», a dimostrazione dell'influsso del contesto storico-culturale in cui la norma venne concepita.

“potestà maritale” o “patria potestà” in favore di “uguaglianza morale e giuridica dei coniugi” e “responsabilità genitoriale”: l’oramai vetusto impianto normativo del Codice Pisanelli del 1865 lascia il passo ad un corpo organico di disposizioni civilistiche nel 1942, orientate dalla bussola della Carta costituzionale qualche anno dopo.

Il percorso non è stato, tuttavia, privo di opposizioni.

Anche il nostro diritto di famiglia ha conosciuto importanti trasformazioni che, sollecitate sia dai mutamenti in corso negli ordinamenti europei, sia dalla crescente rilevanza dei diritti fondamentali dell’individuo, hanno scardinato, sotto più profili, la struttura familiare “tradizionale”⁹.

Da un primo punto di vista, l’attenzione si è spostata dal piano dello statuto, a quello del rapporto, verso il graduale superamento della visione meramente istituzionalistica della famiglia, che, oltre il dato formalistico (l’atto di matrimonio), decide di valorizzare soprattutto il concreto svolgimento della vita di coppia (il rapporto) e la sua funzione¹⁰. Sotto altro profilo, il conclamato processo di atomizzazione delle relazioni familiari ha rimarcato la specifica importanza delle posizioni individuali e la tutela degli interessi dei singoli, non più assimilabili solo a quelli comuni del “gruppo famiglia”, ma considerati nella loro autonomia, in quanto portatori di libertà individuali¹¹. La “nuova” famiglia ha un’impronta individualistica e sulle aspirazioni alla felicità di coppia tendono a prevalere le aspirazioni alla felicità dei singoli individui nella coppia.

La stessa tensione tra il modello (astratto) di famiglia tradizionale e le diverse forme (concrete) di relazioni affettive e coniugali che alimenta il dibattito in seno alla scienza civilistica si ripropone dinanzi alla possibilità di ammettere legalmente istituti sorti in sistemi ordinamentali “altri” e, soprattutto, giustificati da tradizioni e costumi religiosi diversi.

Ecco, quindi, che il ruolo che la “tradizione” occupa nella regolamentazione delle relazioni familiari – concetto in passato utilizzato proprio per giustificare profili di disuguaglianza coniugale¹² – andrebbe, in realtà, riletto alla

⁹ LUIGI BALESTRA, *L’evoluzione del diritto di famiglia e la molteplicità delle realtà affettive*, in TOMMASO AULETTA (a cura di), *Famiglia e matrimonio*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 3 ss.

¹⁰ Il culmine della crisi del sistema familiare vede accompagnarsi dalla stagione delle riforme post-codicistiche – dalla legge n. 898/1970 sul divorzio, alla riforma organica n. 151/1975, sino alla legge n. 194/1978 sull’interruzione di gravidanza.

¹¹ Cfr., tra gli altri, MARCELLA FORTINO, *Verso una nuova «privatizzazione» della famiglia nella società globale?*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, p. 172 ss..

¹² Si veda CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 64 del 23 novembre 1961, in tema di adulterio *ex art. 559 c.p.*, fattispecie dichiarata, qualche anno dopo, costituzionalmente illegittima dalla stessa Consulta con le sent. 19 dicembre 1968, n. 126 e 3 dicembre 1969, n. 147. Nel 1961, la Corte così

luce delle *diversità*, prima affettive e poi, genericamente, culturali che stanno accompagnando il processo di frammentazione della stessa famiglia fondata sul matrimonio.

Processi analoghi si sono sviluppati in altre realtà ordinamentali, apparentemente distanti dal modello occidentale. Si pensi, a titolo esemplificativo, all'evoluzione che ha conosciuto il diritto di famiglia in Marocco (*Mudawana al-usra* del 2004)¹³ e alla rilettura innovativa di molti dei suoi istituti, anche alla luce dei processi di revisione costituzionale che nel corso degli ultimi anni hanno segnato il Regno marocchino¹⁴.

Il paradigma in questo caso è significativo – ai fini della presente riflessio-

si esprimeva: «(...) è da rilevare che il diritto alla fedeltà non è l'unico oggetto della tutela e della offesa; ma che anche se lo fosse ciò non costituirebbe ragione sufficiente per la illegittimità della norma. Quella diversità di situazioni, infatti, che, secondo la interpretazione dell'art. 3 ora ricordata, esclude che il diverso trattamento costituisca violazione del principio di eguaglianza, è determinata, in diritto penale, non soltanto dalla diversa natura del bene leso, ma anche da una diversa quantità e gravità della offesa a carico dello stesso bene. Per conseguenza, anche ammettendo che unico bene protetto dalla norma dell'art. 559 sia la fedeltà coniugale, già basterebbe ad escludere la illegittimità del diverso trattamento, senza necessità di far capo alla unità familiare, la maggiore gravità della offesa che il legislatore, in conformità della comune opinione, riscontra nella infedeltà della moglie, e che non è negata, anzi talvolta è esplicitamente ammessa, dai sostenitori della illegittimità. Indubbiamente, secondo una pura valutazione morale, alla quale, a parte le leggi, è auspicabile che idealmente si ispiri la vita della famiglia, il principio della fedeltà coniugale è unico, e non soffre discriminazioni di carattere quantitativo. Tuttavia, l'ordinamento giuridico positivo non può del tutto prescindere, e di fatto non prescinde, dalle valutazioni che si affermano, spesso imperiosamente, nella vita sociale. Ora, che la moglie conceda i suoi amplessi ad un estraneo è apparso al legislatore, in base, come si è detto, alla prevalente opinione, offesa più grave che non quella derivante dalla isolata infedeltà del marito. Al di fuori di ogni apprezzamento, che non spetta alla Corte di compiere, trattasi della constatazione di un fatto della vita sociale, di un dato della esperienza comune, cui il legislatore ha ritenuto di non poter derogare. Da solo esso è idoneo a costituire quella diversità di situazione che esclude ogni carattere arbitrario e illegittimo nella diversità di trattamento (...)».

¹³ Il Codice marocchino di statuto personale (*Mudawwana al-ahwal al-sahsiyya*), promulgato tra il 1957 e il 1958, con cinque consecutivi decreti, contenente 297 articoli, è stato sostituito nel 2004 con un nuovo Codice (*Mudawwana al-usra*), composto da 7 libri e contenente 400 articoli. Per approfondimenti, si veda AGOSTINO CILARDO, *La riforma del diritto di famiglia in Marocco*, in FRANCO MAZZEI, PATRIZIA CARIOTI (a cura di), *Oriente, Occidente e dintorni. Scritti in onore di Adolfo Tamburello*, Ed. Il Torcoliere, Napoli, 2010, p. 467 ss.

¹⁴ AHMED BOUACHIK, MICHEL DEGOFFE, CHARLES SAINT-PROT (a cura di), *La Constitution marocaine de 2011: Lectures croisées*, Ed. Remald, Rabat, 2012; ASSOCIATION MAROCAINE DE DROIT CONSTITUTIONNELLE (a cura di), *Cinquante ans de vie constitutionnelle au Maroc*, Publication d'Association Marocaine de Droit Constitutionnelle, Rabat, 2013; OMAR BENDOUROU, RKIA EL MOSSADEQ, MOHAMMED MADANI (a cura di), *La nouvelle Constitution marocaine à l'épreuve de la pratique*, La Croisée des Chemins, Casablanca, 2014; FRANCESCO BIAGI, *The Pilot of Limited Change. Mohammed VI and the Transition in Morocco*, in JUSTIN O. FROSINI, FRANCESCO BIAGI (a cura di), *Political and Constitutional Transitions in North Africa: Actors and Factors*, Routledge, London, 2015, pp. 50-80. Sulle precedenti revisioni costituzionali e sull'evoluzione storica del regime marocchino, per tutti, cfr. DRISS BASRI, *Evolution constitutionnelle au Maroc depuis 1962*, in DRISS BASRI, MICHEL ROUSSET, GEORGES VEDEL (a cura di), *Trente années de vie constitutionnelle au Maroc*, Paris Librairie générale de droit et de jurisprudence 1993, Paris, 1993, pp. 75-103.

ne – in ragione della particolare diffusione della tradizione religiosa islamica sul territorio.

L'Islam in Marocco coincide con la scuola giuridica risalente all'Imam Malik Bnu Anass (715ca796), i cui principi hanno assicurato il mantenimento della coesione sociale, pur nella timida apertura alle diverse interpretazioni religiose, influenzando alcuni importanti settori di normazione giuridica. Si pensi proprio all'introduzione del nuovo Codice di statuto personale nel 2004.

Il provvedimento ha rappresentato un grande passo in avanti sul fronte della condizione femminile in ambito familiare, provvedendo a rimuovere talune imposizioni subite, come l'obbligo di obbedienza al marito, ed introducendo facoltà sino ad allora inesistenti, come quella per una maggiorenne di poter concludere contratti di matrimonio senza il consenso del tutore legale (*wali*)¹⁵.

Il nuovo contesto normativo manifesta interessanti profili di consonanza con i sistemi occidentali, aprendo ad una costituzionalizzazione del diritto privato della famiglia: un diritto seppur ancora fortemente impregnato di valori religiosi¹⁶, comunque più attento alla regolamentazione dei profili giuridici e aperto al dialogo con gli ordinamenti democratici occidentali.

Un punto resta divisivo.

Negli ordinamenti di ispirazione religiosa il referente divino permane. Il matrimonio resta un fatto religioso, persino in Marocco ove il Re assume la doppia qualifica di Capo dello Stato e Principe dei credenti¹⁷ e il principio di

¹⁵ Permangono ancora restrizioni nei confronti della donna in materia di eredità. Alla musulmana non è, inoltre, consentito sposare (legalmente) un non musulmano. Infine, la poligamia non è stata formalmente abolita, ancorché questa pratica da tempo oramai risulta scarsamente utilizzata dai marocchini. Accuratamente sul punto, si consulti FRANCESCO ALICINO, *La libertà religiosa nella nuova Costituzione del Marocco*, in *AIC Associazione Italiana Costituzionalisti*, n. 4, 2013, pp. 1-13; cfr., altresì, ROBERTA ALUFFI BECK-PECCOZ, *Le strutture familiari nel Maghreb tra diritto religioso e diritto civile*, in FRANCESCO ALICINO, FEDERICA BOTTI (a cura di), *I diritti cultural-religiosi dall'Africa all'Europa*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 67 ss., spec. pp. 71-74; MOHAMED LOUKILI, *La nuova Mudawwana marocchina: una riforma nella continuità*, in ROBERTA ALUFFI BECK-PECCOZ (a cura di), *Personae Famiglia Diritti, Riforme legislative nell'Africa Mediterranea*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 37 ss.

¹⁶ Sul ruolo della religione e sulle fonti del diritto islamico, cfr. RODOLFO SACCO, *Diritti stranieri e sistemi di diritto contemporaneo*, in *Enc. giur. Treccani*, XI, Roma, 1989, p. 6 ss.; SAMI AWAD ALDEEB ABU-SAHLEH, *Religion et droit dans les pays arabes*, Presses Universitaires de Bordeaux, Bordeaux, 2008, p. 21 ss.; FRANCESCO CASTRO, *Diritto musulmano*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, VI, Torino, 1990, p. 284 ss.; ID., *Il modello islamico*, a cura GIAN MARIA PICCINELLI, Giappichelli, Torino, 2007.

¹⁷ Si veda l'art. 19 della previgente Costituzione dopo la revisione del 1996: «il Re "Amir Al-Mumin" è il rappresentante supremo della Nazione e da ciò Simbolo di Unità. Deve essere il garante della perpetuazione e della continuità dello Stato. Come difensore della fede, deve garantire il rispetto della Costituzione. Deve essere il protettore dei diritti e delle libertà dei cittadini, dei gruppi sociali e delle organizzazioni. Il Re deve essere il garante dell'indipendenza della Nazione e dell'integrità territoriale nel Regno e dei confini stabiliti» (trad. it. a cura di MAURIZIO OLIVIERO, *Il costituzionalismo dei paesi arabi. I, Le Costituzioni del Maghreb*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 67).

uguaglianza deve tenere conto delle *tradizioni costanti* del Regno del Marocco.

Nel nostro ordinamento, invece, il matrimonio ha conosciuto un graduale processo di laicizzazione: il riconoscimento della libertà religiosa si è declinato in libertà matrimoniale e il matrimonio è, prima di ogni altra cosa, un atto che ha rilevanza civilistica¹⁸. Nella maggioranza dei Paesi occidentali, la libertà degli uomini e delle donne di sposarsi e fondare una famiglia, così come l'art. 12 della CEDU conferma, assurge ad elemento cardine dell'ordine pubblico matrimoniale¹⁹, tanto da essere stato definito come una "*conquista fondamentale della moderna civiltà giuridica*"²⁰. Ne deriva l'attenzione riservata al principio della parità coniugale.

Di qui, anche la regolamentazione della fase patologica del matrimonio risente del grado di influenza che la componente religiosa e culturale occupa nel fenomeno normativo. Sul punto, il ruolo svolto dalla giurisprudenza è stato (e continua ad essere) decisivo, dal momento che, sempre più spesso, sono i giudici, nella quotidiana fatica dei processi, a doversi confrontare con comportamenti improntati alle regole religiose.

Una precisazione resta doverosa: il più delle volte queste regole assumono rilevanza durante il giudizio, in quanto formalmente richiamate nella legge dello Stato di origine delle parti. In altri termini, il confronto tra l'ordinamento italiano e il diritto islamico è reso obbligatorio, non tanto e non solo perché originato da regole di condotta religiosamente orientate, quanto piuttosto perché i precetti religiosi danno sostanza alla disciplina giuridica dello Stato cui l'immigrato appartiene²¹.

La contrapposizione diritto statale/diritto islamico si rende, insomma, ne-

¹⁸ Dissente parzialmente da tale impostazione la nota sentenza n. 138/2010 della Corte costituzionale ove si sostiene che il matrimonio resta improntato ad una visione sostanzialmente religiosa-cattolica. Tanto è vero che in Italia le coppie dello stesso sesso non possono sposarsi, ma solo unirsi civilmente; e ciò in quanto escluse dall'alveo dell'art. 29 Cost., ma incluse nell'art. 2 Cost..

¹⁹ Per interessanti spunti sul concetto di ordine pubblico matrimoniale, variamente declinato nella giurisprudenza, si vedano NICOLA COLAIANNI, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: la (limitata) ostatività della convivenza coniugale*, in www.statoechiese.it, n. 26, 2014, pp. 1-69; FRANCESCO ALICINO, *L'altra «faccia» della specificità del matrimonio canonico (A proposito di Cassazione, Sez. Un., 18 luglio 2008, n. 19809, in www.statoechiese.it, marzo 2009, pp. 1-47; Id., I 'nodi' della delibazione di sentenze ecclesiastiche e il 'pettine' delle Sezioni Unite della Cassazione, in Il diritto ecclesiastico, 1-2, 2014, p. 195 ss.; ILIA PASQUALI CERIOLI, Ordine pubblico e sovranità della Repubblica nel proprio ordine (matrimoniale): le Sezioni unite e la convivenza coniugale triennale come limite alla «delibazione» delle sentenze ecclesiastiche di nullità, in www.statoechiese.it, n. 27, 2014, pp. 1-23; NATASCIA MARCHEI, *Ordine pubblico matrimoniale e «convivenza» dopo la celebrazione del matrimonio (commento a Cass. civ., sez. I, sent. 20 gennaio 2011, n. 1343)*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2011, pp. 818-829.*

²⁰ CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, n. 1714, del 27 febbraio 1985.

²¹ Sul tema, diffusamente FRANCESCO ALICINO, *La legislazione sulla base di intese. I test delle religioni «altre» e degli ateismi*, Cacucci, Bari, 2013, p. 153 ss.

cessaria soprattutto nel momento in cui l'agente compie e perfeziona taluni atti (come il contratto matrimoniale o il ripudio) in base alla legislazione straniera, che rinvia o addirittura coincide con il diritto religioso. È proprio in questi casi che la rigorosa interpretazione dei precetti musulmani diviene la chiave di volta per la risoluzione dei casi concreti in vista dell'effettiva garanzia dei diritti fondamentali²².

2. Verso la de-giurisdizionalizzazione del divorzio

Come anticipato, un esempio di convergenze si manifesta anche nel sistema della crisi coniugale, oggetto, nel nostro ordinamento, di significativi interventi normativi che ne hanno mutato la complessiva fisionomia²³.

A partire dal 2014, infatti, con l'introduzione di una serie di nuovi strumenti di gestione della crisi familiare²⁴ si è teso a “de-giurisdizionalizzare” l'istituto del divorzio, svincolandolo dal necessario intervento e filtro del giudice²⁵ ed affidandolo alla disponibilità delle parti²⁶. Tale intervento ha, secondo alcuni, addirittura segnato un “passaggio epocale, anche sul piano dei principi”²⁷,

²² Sul tema del matrimonio e della famiglia le fonti del diritto islamico (a cominciare dal Corano) si prestano a differenti interpretazioni a seconda della tradizione giuridica di riferimento. Sul tema, per tutti, cfr. ROBERTA ALUFFI BECK PECCOZ (a cura di), *Le leggi del diritto di famiglia negli stati arabi del Nord-Africa*, Ed. Fondazione Agnelli, Torino, 2004.

²³ Cfr., altresì, ILARIO OTTOBRINO, *La «degiurisdizionalizzazione» in materia di separazione e divorzio: semplificazione o «vulnus» di tutela?*, *Nota a Cons. Stato sez. III 26 ottobre 2016*, n. 4478, in *Corr. giur.*, 2017, fasc. 4, p. 507 ss.; GEREMIA CASABURI, *Il Consiglio di Stato fa rivivere separazione e divorzio «municipali» abrogati, o quasi, dal Tar Lazio*, *Nota a Cons. Stato sez. III 26 ottobre 2016*, n. 4478, in *Foro it.*, n. 12, 2016, p. 648 ss.

²⁴ Si pensi alla figura degli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dal Sindaco, quale ufficiale dello stato civile, a seguito di richiesta congiunta da parte dei coniugi. Si veda l'art. 12 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, recante «*Misure urgenti di de-giurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*». Sul tema, tra gli altri, ANGELA COSSIRI, *La de-giurisdizionalizzazione di separazione e divorzio nella legge n. 162 del 2014*, in *Quad. cost.*, n. 1, 2015, p. 178 ss.; ANDREA GRAZIOSI, *Osservazioni perplesse sulle ultime (?) stravaganti riforme processuali in materia di famiglia*, in *Fam. e dir.*, n. 12, 2015, p. 1111 ss.

²⁵ L'accordo che riceve l'Ufficiale dello Stato civile «*tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono [...] i procedimenti [...] di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio (art. 12, comma 3, d.-l. 132/2014)*» conferma la volontà del legislatore di innovare lo schema processuale che prevede il necessario intervento e controllo del giudice.

²⁶ FILIPPO DANOVÌ, *Il d.l. n. 132/2014: le novità in tema di separazione e divorzio*, in *Fam. e dir.*, n. 10, 2014, p. 950.

²⁷ In questi termini, MARIA NOVELLA BUGETTI, *Separazione e divorzio senza giudice: negoziazione assistita da avvocati e separazione e divorzio davanti al Sindaco*, in *Corr. giur.*, n. 4, 2015, p. 516 e p. 525.

dal momento che ha inteso valorizzare l'autonomia privata, a discapito del controllo dell'autorità giudiziaria che, in questa particolare materia, dovrebbe presidiare all'indisponibilità degli *status* personali.

Così, l'Ufficiale dello stato civile, che riceve l'atto da parte dei coniugi contenente la loro volontà a dissolvere il vincolo coniugale mediante procedure snelle e semplificate, assolverebbe una funzione meramente certificativa²⁸, diretta ad attestare e a dotare delle necessarie forme di pubblicità la rottura di un legame decretato dalla esclusiva e concorde volontà dei coniugi di interromperlo; una sorta di divorzio consensuale, quindi, fino a quel momento formalmente estraneo alla tradizione civilistica nazionale e di dubbia compatibilità costituzionale con il principio della stabilità familiare, ricavabile dall'art. 29 Cost.²⁹.

Vero è che, sul piano pratico, in presenza della effettiva ricorrenza della volontà dei coniugi di porre fine al rapporto, già prima il giudice del divorzio si limitava a "certificare" una situazione di fatto così come rappresentata dagli stessi coniugi. Sul piano dei principi è, tuttavia, significativo che il legislatore abbia inteso valorizzare ed ampliare le maglie dell'autonomia privata proprio in una materia in cui si discute di diritti indisponibili delle parti e che imporrebbe particolari cautele normative. È stato autorevolmente sostenuto che per quanto nel divorzio l'intervento giudiziario fosse già, in qualche modo e in talune ipotesi, limitato, "la riforma infligge un vulnus evidente al sistema, superando tout court il principio fondante secondo il quale la caducazione dello stato di coniuge può conseguire unicamente ad una pronuncia giudiziale costitutiva"³⁰.

Le considerazioni sinora svolte dimostrano, ancora una volta, che sul piano della tutela effettiva dei diritti degli individui, gli ordinamenti – finanche quelli caratterizzati dalle tradizioni giuridiche più consolidate – riescono superare i rigidi formalismi, per elaborare istituti più duttili e piegati alle esigenze concrete della vita quotidiana.

In tal senso, l'aver registrato in Italia una tendenziale apertura verso for-

²⁸ È stato autorevolmente sostenuto che «non è più vero [...] che l'azione di scioglimento del matrimonio rientra nella categoria delle azioni costitutive dirette a raggiungere un effetto non conseguibile in via di autonomia privata, poiché la fonte da cui scaturiscono gli effetti tipici [...] del divorzio va ravvisata non già nella pronuncia del giudice, bensì nel consenso stesso dei coniugi (ancorché sottoposto alla condicio iuris dell'intervento della pubblica autorità)». Così, MARIA NOVELLA BUGETTI, *Separazione e divorzio senza giudice*, cit., p. 525.

²⁹ Di questo avviso, MARIA DOSSETTI, *Lo scioglimento del matrimonio per pronuncia di divorzio*, in GIOVANNI BONILINI, FERRUCCIO TOMMASEO, *Lo scioglimento del matrimonio*, 3 ed., Giuffrè, Milano, 2010, p. 57 e nt. 80.

³⁰ MARIA NOVELLA BUGETTI, *Separazione e divorzio senza giudice*, cit., p. 527.

me di dissoluzione del legame matrimoniale affidate unicamente alla volontà negoziale dei coniugi ha sì risposto all'esigenza di introdurre procedure giudiziarie più celeri, ma ha, sostanzialmente, aperto il varco ad un ripensamento sistematico di un istituto sino a quel momento graniticamente imperniato sulla sua rilevanza pubblicistica.

È pur vero che l'obiettivo dichiarato del legislatore del 2014 sarebbe stato quello di *definire l'arretrato in materia di processo civile*, attraverso quindi uno snellimento delle procedure³¹, piuttosto che introdurre forme di divorzio consensuale; con ciò distinguendo il piano del rimedio processuale, da quello sostanzialistico. Anche perché, più tecnicamente, la causa dello scioglimento del matrimonio non sarebbe tanto il comune consenso dei coniugi, quanto l'irreversibile venir meno della loro comunione di vita a causa del protrarsi della separazione: la legge, infatti, subordina l'applicabilità dell'istituto proprio al verificarsi di tale condizione oggettiva. In tal modo, tra l'altro, non verrebbe minato il principio dell'indisponibilità degli *status*.

Ad ogni modo, nell'attuale prospettiva di analisi, appare utile rileggere la novella del 2014 in un'ottica più ampia, rimarcando l'apertura che il legislatore ha volutamente riservato a nuove forme di risoluzione della crisi coniugale sino ad allora lontane dal classico impianto legale che riconosceva nell'organo giudicante la più alta garanzia dei diritti individuali dei coniugi. Un'apertura che non potrà creare timore dinanzi ad ulteriori modalità consensualizzate di divorzio provenienti da ordinamenti stranieri³².

Ci si chiede, quindi, se il processo di "de-giurisdizionalizzazione" che sta interessando il complessivo sistema della crisi familiare sia destinato ad evolversi ancora, sino ad ammettere strumenti di cessazione del vincolo matrimoniale affidati, ad esempio, alla gestione confessionale. In tale ottica, seppure positivo in termini di tutela delle identità culturali e religiose diverse, sarà necessaria una particolare opera di coordinamento normativo che sappia bilanciare gli interessi in gioco, preservando presupposti e valori costitutivi, primo tra tutti il rispetto del principio di uguaglianza.

³¹ Così, CONSIGLIO DI STATO, 26 ottobre 2016, *cit.*, par. 1.2., ove si parla di «procedura semplificata, la quale consente ai coniugi di percorrere, in alternativa alla tradizionale strada della tutela giurisdizionale, una via interamente "autogestita"».

³² Puntuale ed esaustiva la ricostruzione di ANGELO LICASTRO, *La questione della riconoscibilità civile del divorzio islamico al vaglio della Corte di giustizia dell'Unione europea (a margine della pronunzia del 20 dicembre 2017, C-372/16)*, in www.statoechiese.it, 13, 2018, pp. 1-34.

3. I caratteri del *Talāq*. Verso un modello di compatibilità europea?

Volgendo lo sguardo ad una delle più paradigmatiche esperienze giuridiche (quanto a diversità strutturali rispetto al nostro sistema ordinamentale), come il diritto islamico, ci si accorge di quanto tale eterogeneità sia in grado di esprimere in termini di confronto non oppositivo. Il caso marocchino è, come si è visto, emblematico per l'analisi sin qui condotta.

In termini generali, il matrimonio nel diritto islamico è un contratto con un duplice oggetto: l'attribuzione al marito di diritti sulla persona della donna e l'attribuzione alla donna del diritto ad un corrispettivo (rappresentato dal donativo nuziale e dal mantenimento). Esso può sciogliersi, invece, secondo diverse modalità: per annullamento o dissoluzione dinanzi ad un *qadi*, oppure attraverso il divorzio per mutuo consenso, detto *khul'*, o, ancora, mediante ripudio unilaterale, detto *talāq*³³.

Tale ultimo istituto rappresenta, quindi, una particolare forma unilaterale di scioglimento del matrimonio islamico pronunciato dal marito nei confronti della moglie mediante l'utilizzo di formule formali che contengono espressamente il termine *talāq* e che esprimono in modo inequivocabile l'intenzione di porre fine all'autorità maritale sulla sposa³⁴. L'istituto è considerato contrario, tra gli altri, ai principi di parità ed eguaglianza tra uomo e donna, di solidarietà familiare (ex artt. 2, 3 e 29 Cost.), nonché al principio di non discriminazione per ragioni di sesso contenuto nell'art. 14 della CEDU, da cui discende la generale contrarietà all'ordine pubblico. La conseguenza è che questo tipo di atto non può essere trascritto nell'ordinamento giuridico italiano³⁵.

Il ripudio può essere irrevocabile (*bid'a*) o revocabile (*raj'a*). La moglie può risposarsi a partire dal terzo mese successivo all'atto di ripudio; durante questo periodo il marito può, comunque, sempre ritrattare la sua decisione e

³³ Sul tema, si veda CRISTINA CAMPIGLIO, *Il diritto di famiglia islamico nella prassi italiana*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1, 2008, p. 46.

³⁴ Agli artt. 78-93, la nuova *Mudawwana* riserva all'istituto una regolamentazione dettagliata, in linea con il processo sociale di modernizzazione della famiglia. Ai sensi dell'art. 78 il *talāq* viene definito quale «orma di scioglimento dell'accordo matrimoniale, richiesto dal marito e dalla moglie, ciascuno alle proprie condizioni, sotto il controllo giudiziario e in conformità alle disposizioni della presente *Mudawwana*». In dottrina, si vedano ANNA MARIA GALOPPINI, *Il ripudio e la sua rilevanza nell'ordinamento italiano*, in *Dir. Famiglia*, 2005, p. 282; ELENA FALLETTI, *L'impatto culturale dell'immigrazione islamica sull'ordinamento giudiziario italiano: alcune riflessioni*, in www.statochiese.it, 31, 2016 p. 28 ss.; EMANUELE CALÒ, *I riflessi dell'immigrazione islamica sul diritto di famiglia*, in *Famiglia e Diritto*, 2009, p. 85.; MARIA D'ARIENZO, *Diritto di famiglia islamico e ordinamento giuridico italiano*, in *Dir. Famiglia*, 2004, p. 189 ss.; CRISTINA CAMPIGLIO, *Famiglia e diritto islamico. Profili internazionali-privatistici*, in SILVIO FERRARI (a cura di), *Mussulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche*, Il Mulino, Bologna, 2000, p. 183.

³⁵ CORTE D'APPELLO DI TORINO, 9 marzo 2006.

riprendere la coabitazione. Al contrario, decorsi tre mesi senza la revoca del ripudio, il matrimonio si intende definitivamente sciolto. Inoltre, il *talāq* può essere ripetuto non più di tre volte, pena la sua definitività e al marito non è più consentito di risposare la moglie ripudiata, divenuta proibita³⁶.

Si tratta, evidentemente, di due istituti con *ratio* ed effetti diversi: all'unilateralità della volontà di rompere il vincolo coniugale, anche se non ritualmente ripetuta per le tre volte, infatti, si contrappone la volontà consensuale e reciproca. Non si tratta di una differenziazione di poco conto, se la si considera nel quadro della complessiva degiurisdizionalizzazione dell'istituto del divorzio anche nelle tradizioni giuridiche occidentali – come quella italiana – di cui si è dato conto, che hanno inteso valorizzare proprio il requisito del consenso delle parti, quale causa giustificativa dello scioglimento del vincolo.

Riconoscere, quindi, anche ad una delle due forme di ripudio una matrice consensualistica squarcia il velo dell'inammissibilità *tout court*.

La costante tendenza giurisprudenziale è stata, in effetti, nel senso di considerare tale istituto contrario all'ordine pubblico italiano³⁷, in quanto *in nuce* contrario al principio di parità e solidarietà coniugale. Non consente, si è detto, alcun controllo giudiziario e possibilità di riconciliazione, né la quantificazione degli alimenti e del mantenimento a favore del coniuge debole e dei figli. In altri casi, invece, la giurisprudenza ha deciso sullo scioglimento del matrimonio tra coniugi di provenienze religiosa ed etnica diverse, ritenendo che essendo, in linea di principio, applicabili le leggi nazionali di entrambi i coniugi³⁸, ed essendo la legge nazionale del marito inapplicabile in quanto in contrasto con l'ordine pubblico, sarebbe stato possibile pronunciare il divorzio unicamente in forza della legge nazionale della moglie, ovvero quella italiana.³⁹

Accanto alla generale diffidenza manifestata dalla giurisprudenza naziona-

³⁶ ROBERTA ALUFFI BECK PECCOZ, *Il matrimonio nel diritto islamico*, in AA.VV., *Il matrimonio. Diritto ebraico, canonico e islamico: un commento alle fonti*, a cura di SILVIO FERRARI, Giappichelli, Torino, 2006, p. 221.

³⁷ In Italia i casi giurisprudenziali sono esigui. La prima pronuncia risale al 1948 (App. Roma, 29 ottobre 1948) e l'ultima al 2006 (App. Torino, 9 marzo 2006). Si veda, altresì, CORTE DI CASSAZIONE, 5 dicembre 1969 n. 3881, come uno dei pochi precedenti giurisprudenziale della Suprema Corte.

³⁸ In virtù del previgente art. 17 disp. prel. cod. civ., secondo cui «Lo Stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono», articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218.

³⁹ Tribunale di Milano, 24 marzo 1994, fattispecie in cui il marito era iraniano, mentre la moglie italiana. Nel caso specifico, i giudici hanno applicato l'art. 12 *quinquies* della L. 898/70, introdotto dalla novella n. 74/1987 (*Allo straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge nazionale del quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge*); si veda, anche, Tribunale di Milano, 11 marzo 1995; Tribunale di Roma 8 ottobre 1975. Per approfondimenti, Cfr., ROBERTO BARATTA, *Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 26 ss.

le, si registra un, seppure minoritario, filone interpretativo che ha riconosciuto al ripudio taluni effetti indiretti, qualificandolo come un fatto legittimamente avvenuto all'estero, secondo la legge nazionale dei coniugi, di cui la legge italiana prende atto, all'unico fine di garantire una adeguata tutela al coniuge debole e ai figli⁴⁰.

Una tale conclusione si basa sulla circostanza che, quantomeno con riguardo al Marocco, il ripudio è stato sottoposto dal riformato *Code de la famille* a regole e controlli giudiziari più incisivi, che hanno valorizzato il potere decisionale della donna, affidandole taluni strumenti di scioglimento unilaterale del vincolo matrimoniale, oltre alla possibilità di accettare il ripudio⁴¹. Ciò, in conformità con il nuovo testo della Costituzione marocchina che riconosce espressamente i principi di eguaglianza e non discriminazione. Una siffatta linea interpretativa, corroborata dall'esegesi fornita dallo stesso Consiglio costituzionale marocchino⁴², si inserisce nel più ampio percorso di ridimensiona-

⁴⁰ CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI, sentenza 24 maggio 2008, n. 198, con riferimento a una fattispecie di ripudio revocabile avvenuta in Egitto, ha ritenuto che «non è contrario all'ordine pubblico e va riconosciuto nell'ordinamento giuridico italiano il provvedimento di divorzio egiziano pronunciato secondo la procedura del talāq revocabile, perché esso non è riconducibile al processo monitorio puro, ma interviene al termine di una procedura in cui è salvaguardata la possibilità della moglie di intervenire, si accerta la irreversibile dissoluzione del vincolo, ovvero il venir meno della comunione di vita e di affetti tra i coniugi e si regolano i diritti economici della moglie».

⁴¹ Al costante rifiuto della giurisprudenza nazionale di riconoscere il ripudio avvenuto all'estero, in ragione della contrarietà all'ordine pubblico, si è ritenuto che un'eccezione potrebbe farsi unicamente per l'ipotesi in cui sia la moglie a chiederne il riconoscimento. «Dal momento che il limite dell'ordine pubblico ha la funzione di impedire la produzione in Italia – da parte di norme o sentenze straniere – di «effetti» contrari ai nostri principi fondamentali, il suo intervento dovrebbe essere vagliato caso per caso, e ammesso solo in via eccezionale. La tendenza giurisprudenziale a farlo scattare sistematicamente, ogniqualvolta si discuta di ripudio, ne tradisce la ratio: non è piuttosto contrario ai nostri principi tenere legata ad un matrimonio una donna che, avendo acconsentito al ripudio o addirittura avendone chiesto il riconoscimento in Italia (magari per potersi risposare), ritenga ormai irrimediabile la rottura della vita coniugale?». Si esprime in questi termini, CRISTINA CAMPIGLIO, *Il diritto di famiglia islamico nella prassi italiana*, cit., p. 66. Nello stesso senso, secondo una interpretazione giurisprudenziale, «Non è contrario all'ordine pubblico e va riconosciuto nell'ordinamento giuridico italiano il provvedimento di divorzio egiziano pronunciato secondo la procedura del talāq revocabile, perché esso non è riconducibile al processo monitorio puro, ma interviene al termine di una procedura in cui è salvaguardata la possibilità della moglie di intervenire, si accerta la irreversibile dissoluzione del vincolo, ovvero il venir meno della comunione di vita e di affetti tra i coniugi e si regolano i diritti economici della moglie» (CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, sentenza 24 maggio 2008, n. 198).

⁴² Nell'organizzazione statale marocchina, il Consiglio ha il compito di vigilare sul regolare svolgimento delle elezioni e delle operazioni referendarie, ma soprattutto sono sottoposte al suo controllo (preventivo) le leggi organiche e ordinarie. I suoi membri sono designati dal Re (cinque, compreso il Presidente) e dal Presidente della Camera dei Rappresentanti (quattro membri), previa consultazione dei gruppi parlamentari. Il consiglio si rinnova per metà ogni due anni, mentre l'art. 79 Cost. non precisa se il mandato sia o meno rinnovabile, rinviando per questo a una legge organica che disciplinerà nel dettaglio questo nuovo organismo (art. 80).

mento dell'efficacia della clausola generale di ordine pubblico⁴³.

Così come l'istituto del ripudio dietro corrispettivo (*hul'*), introdotto dalla medesima riforma del 2004 che, rappresenta, unitamente alla forma consensuale, una modalità di interruzione del vincolo matrimoniale più garantista in merito al rispetto della parità tra i coniugi: in concreto, lo scioglimento segue il pagamento di un corrispettivo da parte della donna dinanzi all'autorità giudiziaria, che assicura il rispetto della procedura, riservando ai coniugi un equo trattamento⁴⁴.

In siffatta ipotesi, i giudici, rilevata la propria competenza ai sensi degli artt. 3 e 32 della L. 218/95 in combinato disposto con l'art. 3 del Regolamento CE 2001/2003⁴⁵, hanno optato per lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, nelle forme del "ripudio dietro corrispettivo" (*hul'*), così come previsto dalla *Mudawwana*, legge nazionale comune ad entrambi⁴⁶. Ciò in quanto tale forma di divorzio diretto non profilerebbe margini di contrarietà all'ordine pubblico internazionale, *ex art.* 64 l. 218/95, essendo necessario e sufficiente che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi.⁴⁷

⁴³ Negli ultimi anni il carattere autoritario della monarchia marocchina comincia ad attenuarsi, segnando sviluppi dichiaratamente liberali, di origine occidentale. Lo testimoniano le revisioni costituzionali del 1992 e del 1996, con le quali si istaura, fra l'altro, un sistema di controllo di legittimità delle leggi, affidato ad un apposito Consiglio costituzionale con denominazione, organizzazione e prerogative ritagliate su quelle dell'omonimo organo francese.

⁴⁴ Ai sensi dell'art. 114, infatti, i coniugi possono accordarsi sulla cessazione del vincolo matrimoniale senza condizioni o sulla base di condizioni che non siano in contrasto con le disposizioni della *Mudawwana*. La procedura è simile a quella prevista per il divorzio, garantito dalla forma pubblica dell'atto posto che, qualora le parti si accordino, occorrerà perseguire la via giudiziaria. Raggiunto l'accordo, le due parti o una di esse, propongono al Tribunale domanda di ripudio, accompagnata dall'accordo documentale, al fine di ottenere l'autorizzazione alla redazione dello stesso, esperito nei limiti del possibile il tentativo di conciliazione.

⁴⁵ Relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000. Articolo 3, Competenza generale, comma 1: «*sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: – la residenza abituale dei coniugi, o – l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o – la residenza abituale del convenuto, o – in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o – la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o – la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio «domicile»; b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del «domicile» di entrambi i coniugi.*»

⁴⁶ Ciò ai sensi del primo comma dell'art. 31 L. 218/95, secondo cui «La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata».

⁴⁷ In questi termini, CORTE DI CASSAZIONE, n. 16978 del 25 luglio 2006, in cui, adita a seguito del

L'avvicinamento dei paradigmi emerge, tra l'altro, anche da un singolare aggiornamento lessicale che la prassi ha attuato all'indomani della riforma del 2004 della *Mudawwana*: al vocabolo *talāq* subentra, infatti, una traduzione più "occidentale", ovvero "divorce". La scelta lessicale è, in realtà, frutto di precise strategie politiche messe in atto dal governo del Marocco, in considerazione della riscontrata connotazione negativa che la generalità dei consociati associava al termine "ripudio"⁴⁸. L'adeguamento terminologico non ha, però, mutato i termini della questione relativa alla riconoscibilità degli effetti civili del divorzio islamico, che, anzi, si è posta, con maggiore intensità, al centro della riflessione europea, oltre che degli ordinamenti dei Paesi membri, sempre più orientati alla ragionevole commistione delle culture e all'effettività delle tutele.

Del resto, la valenza plurale che progressivamente ha assunto il concetto di famiglia nell'ambito della regolamentazione delle relazioni affettive e della loro patologia ha reso ardua l'opera interpretativa orientata a selezionare gli effettivi interessi da tutelare, nell'ottica del rispetto dei diritti fondamentali, e, al contempo, attenta al bilanciamento di quegli stessi valori per garantire l'integrazione multiculturale.

Nel tentativo di ricercare un migliore equilibrio tra le esigenze di "unità" e quelle della "diversità", in materia familiare la giurisprudenza europea ha, di recente, offerto interessanti punti prospettici sebbene in linea con la diffusa negazione nei confronti della riconoscibilità del ripudio islamico nello spazio giuridico europeo, in ragione, principalmente, della spiccata natura privatistica dell'istituto che contrasta con il necessario intervento pubblico che presidia, invece, alla legislazione dei Paesi membri⁴⁹. Da tale ontologica diversità,

mancato riconoscimento da parte della Corte di Appello di Bari (sentenza del 20.04.2005) della pronuncia di divorzio emanata dalla Corte Superiore del New Jersey in data 22.01.2003 ed annotata nei registri di matrimonio del Comune di Mola di Bari (BA), si statuisce espressamente che: «Il principio della non contrarietà all'ordine pubblico della sentenza straniera di divorzio comporta che ad essa non può essere attribuita efficacia nell'ordinamento italiano solo se non abbia accertato, pur in presenza di presupposti in parte differenti da quelli previsti dal diritto interno, il venir meno della comunione di vita e di affetti tra i coniugi; pertanto non può ritenersi contraria all'ordine pubblico la sentenza statunitense di divorzio pur in assenza di una pregressa separazione personale dei coniugi e nonostante la previsione dell'affido congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori non accompagnato dalla predeterminazione di regole di comportamento dei genitori stessi».

⁴⁸ Cfr. LORENZO ASCANIO, *Equivoci linguistici e insidie interpretative sul ripudio in Marocco*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, n. 3, 2012, p. 573.

⁴⁹ Si veda CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. I, 20 dicembre 2017, C-372/16, *Sahyouni c. Mamisch*, intervenuta in sede di rinvio pregiudiziale nell'ambito di una controversia originata da un caso di conflitto di leggi applicabili in Germania al riconoscimento di un «divorzio privato» avente a oggetto un matrimonio islamico contratto in Siria dinanzi ad un locale tribunale religioso. Nel caso in esame, la Corte di Giustizia soffermandosi sul tema generale dei cd. divorzi privati, ossia di quelle ipotesi di scioglimento del matrimonio non derivanti da pronunce emesse da una autorità pubblica, ha affermato che «alla luce della definizione della nozione di divorzio di cui al regolamento n. 2201/2003, risulta

ne discende il mancato rispetto del principio di non discriminazione dei coniugi in ragione del sesso, nonché del contraddittorio tra le parti.

In sostanza, il “divorzio privato” resta un istituto lontano dalle tradizioni giuridiche dei Paesi europei, ancorati al monopolio pubblicistico sul momento della cessazione del legame matrimoniale⁵⁰, in cui il ruolo del giudice funge ancora da garanzia per le parti.

Tuttavia, proprio le registrate aperture legislative verso l'introduzione di forme consensualizzate e proceduralmente più snelle fanno riflettere sul grado di “opposizione” che gli Stati debbono ancora sostenere, dinanzi alla scelta individuale dei coniugi, potenzialmente concorde⁵¹, di porre fine al rapporto. E che questa sia motivata da ragioni religiose, piuttosto che genericamente morali o affettive, non può legittimare un aprioristico rifiuto dell'ordinamento al riconoscimento di una chiara volontà delle parti, così come per esempio avviene nei casi, tutti nazionali, degli accordi dinanzi alle Autorità amministrative (Sindaco ed ufficiale dello Stato civile), ex. art. 12, comma 3, d.l. 132/2014.

Esistono, quindi, margini di riconoscimento di una pronuncia di ripudio emanata all'estero da una autorità religiosa, seppure a certe condizioni, prima tra tutte il rispetto del principio di uguaglianza, epurché equiparabile, secondo la legge straniera, ad una sentenza del giudice statale. Sotto questo ultimo profilo, infatti, a norma dell'art. 64 della Legge n. 218 del 1995 la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando, tra gli altri, le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.

Il problema resta, tuttavia, aperto.

E a testimoniarlo è una recente ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione⁵² che, ai fini solutori del giudizio, dispone l'acquisizione, tramite il Ministero della Giustizia e l'Ufficio del Massimario, di informativa più dettagliata relativamente alla legge processuale straniera (nel caso di specie, palestinese) applicabile al divorzio tra coniugi⁵³. In ragione del “rilievo nomofi-

dagli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1259/2010 che esso ricomprende unicamente i divorzi pronunciati da un'autorità giurisdizionale statale, da un'autorità pubblica o con il suo controllo». Ne deriva che le pronunce rese dai tribunali religiosi restano escluse dalla sfera di applicazione delle norme europee di conflitto.

⁵⁰ ADELAIDE MADERA, *Lo scioglimento del matrimonio religiosamente caratterizzato fra tecniche di accomodamento e giurisdizione statale esclusiva*, Giuffrè, Milano, 2016, p. 10 ss.

⁵¹ È il caso del ripudio pronunciato dal marito con il consenso esplicito della moglie oppure all'ipotesi in cui sia proprio la donna a chiedere il riconoscimento civile di una sentenza emanata a seguito del ripudio unilaterale da parte del marito.

⁵² CORTE DI CASSAZIONE civile, sez. I, 01 Marzo 2019, n. 6161.

⁵³ Nel dettaglio, la Cassazione richiede informazioni relative ai profili riguardanti: a) alla natura giurisdizionale o non del Tribunale Sciaraitico; b) ai presupposti del ripudio ad opera del marito; c) alla sussistenza di corrispondente facoltà di ripudio per la moglie; d) alla garanzia del rispetto del

lattico della questione oggetto del giudizio”, i giudici di legittimità ritengono, infatti, dirimente prendere atto dello stato della dottrina e della giurisprudenza – nazionale, europea e comparata – sul tema del riconoscimento, nell’ordinamento nazionale, degli effetti di un provvedimento, giurisdizionale e non, di divorzio ottenuto da uno dei coniugi dinanzi ad un Tribunale civile o religioso straniero in base all’istituto del *talāq* o ad altri istituti analoghi.

4. Lo scioglimento del matrimonio per discordia: lo *šiqāq* marocchino in Italia

Una modalità di scioglimento del matrimonio previsto in Marocco, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia del 2004, è rappresentato dallo *šiqāq*, istituto di diritto processuale che, sebbene non abbia destato particolari problemi di riconoscimento degli effetti civili in Italia – in quanto ritenuto compatibile con il complessivo impianto internazionale privatistico – suscita, nondimeno, talune perplessità di carattere sostanziale.

L’innovazione del Codice marocchino ha riguardato profili certamente degni di nota, pur nella costante tensione tra rispetto delle prescrizioni della *shari’a* e attenzione alle nuove esigenze sociali che necessitavano una normazione più adeguata e conforme alle finalità tolleranti dell’Islam, nonchè al riconoscimento dei diritti dell’uomo universalmente riconosciuti.

Qui emerge la malleabilità e duttilità della *shari’a* ovvero la sua immutabilità relativa, che si attesta nell’interpretarla in modo evolutivo, senza tuttavia rinunciare ai tradizionali riferimenti. In tal senso, le innovazioni introdotte in Marocco nell’ambito della disciplina degli statuti personali sono state determinate non tanto in nome dei diritti umani, quanto piuttosto di una differente interpretazione della stessa legge islamica⁵⁴. Si è posta così l’attenzione sulla condizione giuridica della donna, sui diritti e doveri del marito, sino alle garanzie della prole: in sostanza, l’obiettivo riformatore, nella prassi talvolta non pienamente raggiunto, si è posto positivamente l’obiettivo di equiparare la condizione giuridica dei coniugi.

Conferma questa rinnovata prospettiva l’articolo 94 del Codice riformato, che prevede il cosiddetto divorzio per discordia, consentendo l’esercizio del relativo diritto da parte di entrambi i coniugi dinanzi al tribunale della famiglia. Prendono, inoltre, parte al processo due arbitri e testimoni al fine di tentare la

contraddittorio e del diritto di difesa nel procedimento; e) all’oggetto dell’accertamento riservato al Tribunale Sciaraitico.

⁵⁴ Sul punto, FRANCESCO ALICINO, *La libertà religiosa nella nuova Costituzione del Marocco*, in *AIC Associazione Italiana Costituzionalisti*, n. 4, 2013, pp. 1-13

conciliazione tra le parti. All'esito del giudizio, svoltosi in camera di consiglio, il giudice che pronuncia la sentenza di divorzio, dispone anche in relazione ai diritti patrimoniali spettanti alla donna e alla collocazione dei figli.

Così strutturato, lo *ṣiqāq* preserva, quantomeno in linea teorica, l'uguaglianza morale e giuridica tra marito e moglie, occupandosi della tutela economico-patrimoniale delle parti deboli e garantendo loro il diritto alla difesa.

Ma il carattere processuale dell'istituto non cela le difficoltà interpretative che la giurisprudenza nazionale ha incontrato in materia di riconoscimento dello *ṣiqāq* marocchino in Italia. La casistica ha, infatti, rivelato che, seppur in ossequio all'automatismo deliberativo previsto dalla legge n. 218/1995⁵⁵, che ha condotto, in molti casi, a riconoscere gli effetti del divorzio per discordia pronunciato in Marocco, comunque permangono dubbi di compatibilità sostanziale in punto di rispetto e tutela dei diritti fondamentali della parte debole del rapporto matrimoniale⁵⁶.

Certamente il diritto di famiglia marocchino, benché ancora fortemente intriso dei fondamenti della religione islamica, trova, nella recente Costituzione, nuovi principi e valori alla luce dei quali rileggere i rapporti familiari ed orientare le tecniche interpretative. L'interprete-giudice deve confrontarsi con una nuova 'positività costituzionale ibrida' e cercare di individuare adeguate soluzioni di compromesso, tra *référentiel islamique tradizionale* e *référentiel universel*, in attuazione di un percorso di effettiva dignità e eguaglianza. Un tale itinerario, volto a garantire nel tempo la concreta implementazione del

⁵⁵ Articolo 65, L. 31 maggio 1995, n. 218: Riconoscimento di provvedimenti stranieri. «1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa».

⁵⁶ È il caso esaminato nella sentenza del TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA del 22 marzo 2014, il cui oggetto riguardava una richiesta di separazione coniugale con addebito (oltre all'affidamento esclusivo del figlio e al mantenimento) avanzata dalla moglie, di nazionalità marocchina, a causa dei maltrattamenti subiti nel corso della vita matrimoniale. In sede di udienza presidenziale, il Giudice, adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti, aveva disposto l'affidamento esclusivo del figlio alla madre e il versamento di due assegni di mantenimento. Tuttavia, nelle more del processo, il marito convenuto eccepiva la cessazione della materia del contendere, in ragione dell'intervenuta pronuncia di divorzio per discordia da parte del Tribunale marocchino di Guelmin. Quest'ultimo, infatti, competente in materia in ragione della cittadinanza marocchina dei coniugi, aveva pronunciato il divorzio per discordia e deciso in merito all'affidamento, al mantenimento e alla pensione alimentare. Così, il Tribunale di Reggio Emilia disponeva che «la pronuncia di divorzio emessa da un Tribunale del Marocco, secondo le disposizioni del nuovo codice del diritto di famiglia marocchino Al Mudawwana, è trascrivibile in Italia e spiega pieni effetti giuridici, trattandosi di decisione fondata su regole giuridiche non contrastanti con l'ordine pubblico. Se la pronuncia divorzile sopravviene allorché il giudizio di separazione in Italia è pendente, in questo va dichiarata la cessazione della materia del contendere».

primato delle norme costituzionali, si interfaccia con l'esperienza italiana e la progressiva apertura delle Corti a un ridimensionamento dell'eccezione di ordine pubblico, in prospettiva europea e transnazionale.

In tal senso, lo scioglimento del divorzio per discordia introdotta dalla riforma del 2004 rende meno ardua l'opera di assimilazione dell'istituto nel nostro ordinamento rispetto alle difficoltà interpretative poste dal ripudio⁵⁷.

5. Tradizioni cultural-giuridiche a confronto

Il confronto tra le esperienze giuridiche considerate ha rivelato un processo di cambiamento oramai inarrestabile, attestato su più livelli: da quello sociale, culturale sino a quello normativo, la società multiculturale e multireligiosa reagisce sul piano degli strumenti giuridici che devono, sempre più, superare i confini degli Stati, modellandosi in ragione della tutela dei diritti fondamentali.

Se è vero che il diritto ha origine dal substrato culturale del popolo di riferimento, nell'attuale contesto sociale, sempre più culturalmente proteiforme, anche gli ordinamenti devono ritrovare margini di convergenza, pur nella consapevolezza della diversità ontologica che connota ciascun sistema.

La presenza di persone appartenenti alla religione islamica nel nostro Paese è, del resto, un dato costante⁵⁸ e, in generale, la globalizzazione religiosa, accentuata dall'immigrazione, è un fattore strutturale oramai anche in Italia. Il nostro ordinamento non è rimasto inerme e, grazie all'opera del diritto vivente, ha progressivamente relativizzato anche taluni dei concetti più rappresentativi dell'identità nazionale, in funzione dell'adattamento più efficace degli strumenti giuridici. È il caso della clausola generale di ordine pubblico: internazionale ovvero interno⁵⁹ e, secondo alcuni, oramai *attenuato* o di *proximité*⁶⁰.

⁵⁷ Cfr. MARIE-CLAIRE FOBLETS, JEAN-YVES CARLIER, *Le code marocain de la famille. Incidences au regard du droit international privé en Europe*, Bruylant, Bruxelles, 2005, p. 65.

⁵⁸ ERMINIA CAMASSA, *Caratteristiche e modelli organizzativi dell'Islam italiano a livello locale: tra frammentarietà e mimetismo giuridico*, in CARLO CARDIA, GIUSEPPE DALLA TORRE (a cura di), *Comunità islamiche in Italia: identità e forme giuridiche*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 125. ROBERTA ALUFFI BECK-PECCOZ, *Islam: unità e pluralità*, in SILVIO FERRARI (a cura di) *Musulmani in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2000, p. 53.

⁵⁹ GIUSEPPE BARILE, *Ordine pubblico (diritto internazionale privato)*, in *Enc. dir.*, XXX, Milano, 1980, p. 1106 e ss.; PAOLO LOTTI, *L'ordine pubblico internazionale. La globalizzazione del diritto privato ed i limiti di operatività degli istituti giuridici di origine estera nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 643 ss.; ORNELLA FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'unione europea*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 9 ss.

⁶⁰ In tal senso, PATRICK COURBE, *L'ordre public de proximité*, in ID., *Le droit international privé: esprit et méthodes. Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde*, Dalloz, Paris, 2005, p. 227 ss.;

Superando le criticità che possono derivare da un'eccessiva frammentazione concettuale, il principio pare assolvere, oggi, una funzione maggiormente dinamica, elastica, plasmata rispetto ai contesti socio-giuridici di riferimento in ragione di una progressiva apertura ai valori emergenti della comunità multietnica. Un reale percorso di integrazione attraversa, in effetti, i profili di assonanza e consonanza tra istituti provenienti da esperienze giuridiche diverse, valorizzando le esigenze del caso concreto e gli interessi delle parti.

Più che in altre, nella materia della famiglia, dalla formazione allo scioglimento, tale operazione ermeneutica si realizza valorizzando il principio pluralistico, che unitamente a quello di eguaglianza, richiama la tecnica del ragionevole bilanciamento tra i valori per garantire la tutela dei diritti fondamentali della persona, al di là di ogni chiusura sovranista⁶¹.

Nella cornice pluralistica, quindi, il giudice nazionale si fa sì garante dei valori fondanti la Carta costituzionale – dal principio di parità coniugale, a quello della stabilità familiare – ma ricerca una soluzione di compromesso, che sappia tenere in debita considerazione la diversità culturale, nella costruzione di linguaggi comuni e di soluzioni giuridiche efficaci.

L'eguaglianza e il rispetto dei diritti di libertà si affermano come prodotti caratteristici del costituzionalismo moderno: essi impongono allo Stato di prendere *tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio*⁶². Proprio tale vocazione alla garanzia dei diritti individuali è, spesso, la ragione del divario esistente tra la tradizione giuridica occidentale e quella islamica.

L'analisi condotta in merito al riconoscimento del ripudio nel nostro ordinamento ha, tuttavia, rivelato i primi esiti di una soluzione interpretativa, in chiave evolutiva: relativizzando le regole e le categorie giuridiche in nome del principio pluralista, la frizione tra i sistemi normativi occidentali e il diritto musulmano tende a mitigarsi.

Esiste un confine tra regole di origine diversa (religiose/civili). Ciò non si-

GABRIELLA CARELLA, *Diritto di famiglia islamico, conflitti di civilizzazione e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in ID. (a cura di), *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il diritto internazionale privato*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 69.

⁶¹ PATRIZIA PALERMO, *Parità coniugale e famiglia multiculturale in Italia*, in *Famiglia e Diritto*, 2011, p. 628. Sulla necessità di una regolamentazione plurale e multiculturale nel diritto di famiglia, LÉNA GANNAGÉ, *Les méthodes du droit international privé à l'épreuve des conflits de cultures*, Leiden, Boston, 2013, p. 238 ss.

⁶² Così, l'art. 16 della CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'ELIMINAZIONE DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DELLA DONNA, entrata in vigore il 3.9.1981, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 132 del 14.3.1985. Da sottolineare che taluni Paesi arabo-musulmano, come l'Arabia Saudita, non hanno aderito a tale documento. Sul tema, cfr. GIOVANNI CONSO, ANDREA SACCUCCI, *Codice dei diritti umani. Nazioni Unite – Consiglio d'Europa*, Cedam, Padova, 2001, p. 218 ss.

gnifica, però, che esso non possa mutare nel tempo, attenuandosi o rafforzandosi in ragione di diversi fattori: dalla struttura unitaria o binaria del sistema giudiziario, alla sempre crescente multiculturalità delle società contemporanee che richiedono l'utilizzo duttile di istituti giuridici affini.

L'evoluzione di tale confine deve, pertanto, essere oggetto di costante osservazione.

RIASSUNTO

Il contributo affronta il tema del rilievo delle tradizioni religiose nell'ambito delle relazioni familiari, prendendo le mosse dalla policromia delle forme affettive e seguendo percorsi di analisi paralleli attraverso il diritto nazionale (italiano) e quello afferente alla tradizione musulmana della famiglia, in particolare in Marocco, per evidenziarne discrasie genetiche e convergenze inaspettate. L'Autore si concentra, inoltre, sull'istituto del ripudio, quale forma unilaterale di scioglimento del matrimonio islamico pronunciato dal marito nei confronti della moglie, e sui margini di ammissibilità nel nostro sistema ordinamentale, anche alla luce della giurisprudenza più recente.

PAROLE CHIAVE

Divorzio; ripudio; recenti casi giurisprudenziali in Europa

ABSTRACT

The paper examines the role of religious traditions in relation to personal relationships, focusing the attention on some rules regulating the institutions of marriage and family. In order to emphasize similarities and differences in this field, the Author does a comparative study between the Italian legal system and the system of some Muslim-majority Countries, namely Morocco. The Author also focuses the attention on the *Talāq* that, as it is well known, refers to a unilateral form of dissolution of Islamic marriage, through which husband can repudiate wife. In this sense, The Author wonders if this religion-inspired instrument could be legally accepted in a Western legal system. In doing so, she investigates Italy's recent case laws.

KEY WORDS

Divorce; talāq; recent legal cases in Europe